

(N. 1799)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1956

Proroga del termine per la cessazione del corso legale
e la prescrizione dei biglietti di Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di consentire la realizzazione del riordinamento monetario, di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1405, venne, tra l'altro, disposta con la successiva legge 29 ottobre 1954, n. 1048, la proroga fino al 31 dicembre 1956 del termine per la cessazione del corso legale e la prescrizione dei biglietti di Stato da lire 1, 2, 5 e 10, già fissato al 31 dicembre 1954.

La Zecca ha peraltro provveduto a fabbricare i quantitativi occorrenti per la circolazione, in particolare per le monete da lire 5 e da lire 10, e sta completando quelli per le monete di taglio inferiore, nei limiti dei contingenti autorizzati ed avviando la produzione delle monete da lire 50 e da lire 100 in acmonital, gradualmente immesse in circolazione.

Va notato però che gli ingenti quantitativi

di biglietti di Stato in circolazione al 31 dicembre 1955 risultavano così ripartiti:

Biglietti di Stato	Numero dei pezzi
da lire 1	milioni 807
» » 2	» 431
» » 5	» 437
» » 10	» 294
» » 50	» 285
» » 100	» 247

Totale milioni 2.501

Dai dati suesposti si rileva che il numero dei biglietti fino a lire 10 rappresenta circa l'80 per cento dell'intero ammontare della circolazione cartacea di Stato.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il ritiro di detti biglietti, specie di quelli di taglio inferiore, si presenta piuttosto difficile e lento e, pertanto, si manifesta l'esigenza di agevolare tale operazione, prolungando il termine di prescrizione stabilito con la citata legge 29 ottobre 1954, n. 1048, almeno fino al 31 dicembre 1957, data questa fissata anche per la prescrizione dei biglietti di Stato da lire 50 e da lire 100.

Si confida di poter così corrispondere alle esigenze del mercato, pur consentendo ai cittadini di ottenere senza eccessivo disagio il cambio dei biglietti di Stato via via che cesseranno di avere corso legale.

Con lo stesso provvedimento, che si sottopone ora all'approvazione, s'intende dare facoltà al Ministro del tesoro di stabilire le norme occorrenti per rendere più spedito l'accentramento, la contazione e la distruzione dei biglietti di Stato ritirati dalla circolazione e prescritti, in modo da poter limitare i gravosi adempimenti, che, se sono in pieno giustificati per la moneta cartacea di Stato ancora in cir-

colazione, possono risultare non necessari per quanto si riferisce ai biglietti di Stato che in forza di legge abbiano perduto la caratteristica di mezzi di pagamento.

Si ravviserebbe, infine, opportuno stabilire che con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, vengano fissati i limiti del potere liberatorio delle nuove monete e ciò in analogia a quanto praticato in passato per le monete allora poste in circolazione.

Con l'unito disegno di legge all'articolo 1 si dispone l'anzidetta proroga al 31 dicembre 1957, all'articolo 2 si concede la facoltà di semplificare le norme per tutti gli adempimenti relativi ai biglietti di Stato ritirati dalla circolazione e prescritti, all'articolo 3 si precisa che con decreto del Presidente della Repubblica si fissano i limiti per il potere liberatorio delle nuove monete, mentre all'articolo 4 si determina che tale legge abbia effetto dal 1° gennaio 1957 per evitare discontinuità rispetto al termine stabilito con le precedenti disposizioni.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il termine per la sostituzione di biglietti di Stato da lire 1, 2, 5 e 10 con nuove monete metalliche di lega Italiana di uguale valore stabilito con l'articolo 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 1048, che ha sostituito l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, è prorogato al 31 dicembre 1957.

Art. 2.

È data facoltà al Ministro del tesoro di emanare, con propri decreti, le norme occorrenti per facilitare l'accentramento, la contazione e

la distruzione dei biglietti di Stato ritirati dalla circolazione e prescritti ai sensi della legge 24 dicembre 1951, n. 1405 e dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinati i limiti per il potere liberatorio delle nuove monete emesse dalla Zecca ai sensi delle leggi 24 dicembre 1951, n. 1405 e 14 dicembre 1955, n. 1314.

Art. 4.

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1957.